studiolegalecelentano.com

Tribunale Ordinario di Foggia

Sezione Lavoro

N.R.G. 8180/2023

Il Giudice Beatrice Notarnicola, all'udienza del 06/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CELENTANO FRANCESCO/

ricorrente

contro

CP_1 contumace

resistente

OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita *CP_1* - *Org_1* - *Org_2* etc.

Conclusioni

Come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27.9.2023 il ricorrente esponeva:

che questo Tribunale, con decreto del 23.5.23 nella causa iscritta al n. 4389/2022 r.g.l. est. *Parte_2* [2], omologava positivamente l'accertamento del requisito sanitario riferito all'assegno ordinario di

studiolegalecelentano.com

inabilità [*Persona_1* secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio;

in data 23.5.23 l'anzidetto provvedimento, estratto quale duplicato informatico dal fascicolo telematico, veniva notificato all' *CP_1* presso le sedi di Foggia e di Roma, ai relativi indirizzi PEC estratti da Indici dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi [4] [5] [6] e il ricorrente, trattandosi di rinnovo ed essendo già in possesso dei requisiti amministrativi ex lege, cooperava diligentemente alla procedura di liquidazione;

in data 27.9.23, tuttavia l'istituto previdenziale evidenziava una incongruenza tra i dati del ricorso (volto all'accertamento per rinnovo dell'assegno ordinario di invalidità) e quelli del decreto, e, per l'effetto, comunicava di non poter dare esecuzione alla prestazione in quanto… inesistente: <<per poter eseguire l'omologa (…) occorre una correzione della stessa. Infatti, la prestazione di riferimento assegno ordinario di inabilità non esiste>>.

Tanto premesso il ricorrente presentava le seguenti conclusioni:

-dichiarare sussistente il requisito sanitario riferito all'assegno ordinario di inabilità con decorrenza dalla domanda e per l'effetto, condannare l' *CP_1* al pagamento della prestazione previdenziale e delle somme dovute a titolo di ratei in favore del ricorrente, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto;

-condannare l' *CP_1* al pagamento dei compensi professionali con espressa richiesta di tener conto della maggiorazione operata ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis d. 10.3.14 n. 55, come mod. dal d. 13.8.22 n. 147, senza alcuna discrezionalità, in quanto tali atti, depositati con modalità

telematica, sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentono la navigazione, la ricerca testuale all'interno e dei documenti allegati, oltre i.v.a., c.p.a., rimborsi forfettari per spese generali e del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

L'istituto, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del decreto di fissazione della trattazione via pec virgola non si costitutiva.

La causa era pertanto decisa in data odierna a seguito di trattazione cartolare ex articolo 127 ter cpc.

La domanda appare fondata.

Infatti, l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio citato nel ricorso introduttivo, come si evince da copia del relativo ricorso in atti, era stato introdotto proprio per accertare la sussistenza dell'invalidità, pertanto parziale, dell'assicurato come si evince dal corpo del ricorso e si evince in modo assolutamente immediato dalle conclusioni del medesimo, nelle quali viene chiesto al giudice adito di “la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, onde ottenere in seguito, previo accertamento dei presupposti di legge, il rinnovo del relativo beneficio economico con decorrenza dalla data della domanda ovvero da quella che risulterà al termine del presente procedimento”.

Inoltre, il CTU nominato nel procedimento ex articolo 445 bis cpc aveva accertato che: “Lo stato di deficit di validità è tale da determinare una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo nella propria occupazione e in occupazioni confacenti per cui si ritiene che possa essere confermato il

studiolegalecelentano.com

beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84 dalla data della domanda.".

E' evidente quindi che non essendo neppure controversa l'inabilità totale (100%) del ricorrente, anche l'uso erroneo della espressione "assegno di inabilità" contenuta nel decreto di omologa doveva essere letta correttamente nel contesto complessivo degli atti e del loro contenuto in cui era inserita.

Sicché appare fuor di dubbio che la prestazione riconosciuta sia l'assegno ordinario di invalidità e va escluso ogni equivoco con la differente prestazione rappresentata, invece, dalla pensione ordinaria di invalidità.

Di tal che l *CP_1* avrebbe potuto agevolmente procedere alla costituzione e al pagamento dei ratei della chiesta prestazione.

Tra l'altro la prestazione nel ricorso era chiaramente chiesta dalla revoca sicché anche il riferimento alla domanda amministrativa in ricorso andava inteso alla decorrenza, appunto, indicata nella domanda ovvero dalla revoca.

La pubblica amministrazione è tenuta ad una condotta corretta nei confronti dei propri cittadini e specie l' *CP_1* non deve rendere più gravosi gli adempimenti dei suoi assistiti e assicurati alle prestazioni.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie la domanda e condanna l' *CP_1* alla costituzione dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla revoca amministrativa, col pagamento dei ratei maturati e maturandi, con gli accessori di legge;

condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € *Importo_1* con la maggiorazione per i

studiolegalecelentano.com

collegamenti ipertestuali inclusa, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge /da distrarsi.

06/02/2024 Il Giudice

Beatrice Notarnicola